

COMUNE DI SORRENTO

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DI PARTE ECONOMICA PER L'ANNO 2016

In data 16/12/2016 2016, alle ore 14,00, presso il Comune di SORRENTO, si è riunita la Delegazione Trattante, che qui sottoscrive:

Il Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica nella persona del

Segretario Generale - Dott.ssa Elena Inserra



E le seguenti Organizzazioni Sindacali:

Organizzazioni Sindacali Territoriali

CGIL FP




CISL FP



UIL FPL





CSA RAL



DiCCAP



RSU Aziendale



Premesso che il sistema della contrattazione e delle relazioni sindacali per il personale non dirigente del Comparto Regioni e Autonomie locali, disciplinato da specifiche disposizioni dettate dal Titolo III del D.Lgs. n. 165/2001, come integrato e sostituito dal Decreto legislativo n. 150 del 27.10.2009, c.d. Legge Brunetta, e dai contratti collettivi nazionali di comparto, prevede un modello di contrattazione per il pubblico impiego articolato su due livelli e, cioè:

- > contrattazione nazionale triennale di tipo normativo e di tipo economico;
- > contrattazione decentrata integrativa triennale di tipo normativo e annuale di tipo economico;

Da atto che nella Delegazione trattante del 21/10/2014 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo triennale di parte normativa ed annuale di parte economica, nel rispetto della disciplina prevista dall'art. 5 del CCNL 01.04.1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNL 22.01.2004;

Posto in risalto che le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, c.d. risorse decentrate, sono determinate annualmente dagli Enti, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del CCNL 01.04.1999, nel rispetto della disciplina contenuta nell'art. 15 dello stesso CCNL e nell'art. 31 del CCNL 22.01.2004;

Ritenuto, pertanto, dover procedere anche per l'esercizio finanziario 2016 alla sottoscrizione di un Contratto Integrativo economico, con il quale disciplinare esclusivamente le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, nelle more della sottoscrizione del nuovo contratto collettivo nazionale di primo livello;

Preso atto che con delibera n. 253 del 13.10.2016, la Giunta comunale ha formulato le proprie direttive al Presidente della Delegazione trattante per l'avvio della contrattazione decentrata integrativa, relativamente all'utilizzo del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2016;

Considerato che a seguito convocazione della Delegazione trattante, in data 10/11/2016 si è provveduto alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo del contratto decentrato integrativo anno 2016;



Dato atto che, sulla base del parere favorevole rilasciato dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sesni dell'art. 5, comma 3, del CCNL 01/04/1999, la Giunta comunale, con deliberazione n. 297 del 02/12/2016, ha autorizzato il Presidente della Delegazione trattante alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo economico per l'anno 2016;

In data -6 DIC. 2016 si è svolta la Delegazione trattante per la sottoscrizione definitiva C.D.I. del personale non dirigente del Comune di Sorrento per l'anno 2016. Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto Collettivo Decentrato integrativo.

CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L'ANNO 2016

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione e durata

1. Il presente contratto disciplina le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2016, in applicazione del disposto dell'art. 5, comma 1, del CCNL 1.4.1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNL del 22.1.2004.
2. Il presente contratto nei limiti delle risorse complessive e di quelle destinate ai singoli istituti del salario accessorio, nonché per la disciplina relativa alle modalità ed ai criteri di utilizzo delle risorse, salvo diversa successiva disposizione derivante dalla contrattazione collettiva nazionale o accordo tra le parti stipulanti il presente contratto, è, peraltro, da ritenersi valido fino alla sottoscrizione del successivo che ne definirà per l'anno di riferimento i nuovi importi.

Art. 2

Interpretazione autentica delle clausole controverse

1. Nel caso in cui sorgano controversie sull'interpretazione di legittime clausole contenute nel presente contratto le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definire consensualmente il significato. L'eventuale accordo d'interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio della vigenza la clausola controversa.

TITOLO II – COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE

Art. 3

Costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 31 CCNL 22/01/2004

1. Il fondo è costituito ai sensi dell'art. 15 del CCNL 1.4.1999 e nel rispetto della disciplina introdotta dall'art. 31 del CCNL 22.01.2004, in base al quale lo stesso viene determinato in due distinte categorie:
 - a) la prima, costituita nel rispetto del comma 2, ricomprende tutte le fonti di finanziamento già previste dalle discipline contrattuali vigenti, che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo, definito "risorse decentrate stabili";
 - b) la seconda, costituita nel rispetto del comma 3, viene qualificata come "risorse decentrate variabili" e comprende tutte le risorse eventuali e variabili previste dai CC.CC.NN.LL. vigenti.
2. In particolare, la prima parte del fondo relativo alla lettera a) per l'anno 2016, viene determinato attraverso la compilazione di n. 2 tabelle, che riportano in modo dettagliato i riferimenti contrattuali e legislativi che consentono l'integrazione delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata, come di seguito quantificate.

A. La Tabella A riporta la costituzione del fondo delle risorse che assumono carattere di stabilità e continuità e che restano confermate per gli anni successivi, effettuata nel rispetto dell'art. 15 del CCNL sottoscritto il 01/04/1999 e dai successivi contratti nazionali di lavoro, relativamente alle voci rientranti nel concetto di stabilità e continuità.

FONDO RISORSE STABILI - TABELLA A

RIFERIMENTI NORMATIVI	Anno 2016
Art. 14 CCNL 01/04/1999 - Quadriennio normativo 1998 – 2001 – Comma 4	
Risparmi del 3% delle risorse destinate al pagamento del lavoro straordinario	€ 2.726,90
Art. 15 CCNL 01/04/1999 - Quadriennio normativo 1998 – 2001 - Comma 1	

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large blue signature and several smaller ones.

Unico importo consolidato anno 2003 e costituito ai sensi del comma 2 dell'art. 31 del CCNL 22.01.2004, comprensivo delle voci di cui alle lettere a) - b) - c) - g) - j) dell'art. 15, comma 1;	€ 405.632,97
Art. 15 CCNL 01/04/1999 - Comma 5	
Risorse connesse al trattamento economico accessorio del personale a seguito incremento stabile della dotazione organica.	€ 38.734,27
Art. 4 CCNL 05/10/2001 - Comma 1	
Gli enti, a decorrere dall'anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 di un importo pari all'1,1 % del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla	€ 62.373,00
Art. 31 CCNL 22/01/2004 - Quadriennio normativo 2002 - 2005 - comma 2	
Il comma 2 dell'art. 31 prevede che nella costituzione del fondo risorse stabili sono inserite anche le somme correlate ad un incremento della dotazione organica ai sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL 01/04/1999. Tale incremento afferisce alla costituzione del fondo per le P.O. a seguito istituzione delle posizioni dirigenziali nell'assetto organizzativo dell'Ente (parere ARAN).	€ 103.200,00
Art. 32 CCNL 22/01/2004 - Quadriennio normativo 2002 - 2005 - comma 1	
Comma 1	
Importo pari allo 0,62% del monte salari riferito all'anno 2001	€ 28.834,55
Comma 2	
Importo pari allo 0,50% del monte salari riferito all'anno 2001	€ 23.253,67
Comma 7	
Importo pari allo 0,20% del monte salari riferito all'anno 2001 destinato al finanziamento della disciplina introdotta dall'art. 10 per le Alte professionalità	€ 9.301,47
Art. 4 CCNL 09/05/2006 - Biennio economico 2004 - 2005 - Comma 1	
Importo pari allo 0,50% del monte salari riferito all'anno 2003	€ 19.954,57
Art. 8 CCNL 11/04/2008 - Quadriennio normativo 2006/2009 - comma 2	
Importo pari allo 0,60% del monte salari riferito all'anno 2005	
TOTALE TABELLA A	€ 694.011,40

B. la Tabella B, riporta alcune voci che, pur rientrando nel concetto di stabilità e continuità in base a quanto disposto dal citato comma 2 dell'art. 31, hanno bisogno di una verifica annuale, in quanto potrà verificarsi una legittima integrazione di ulteriori disponibilità di risorse stabili, che vanno ad aggiungersi agli importi della Tabella A.

FONDO RISORSE STABILI - TABELLA B

RIFERIMENTI NORMATIVI	Anno 2016
Art 4 CCNL 05/10/2001 - Biennio economico 2000-2001 - comma 2	
RIA ed assegni ad personam del personale cessato dal servizio	€ 38.227,58
Art. 29 CCNL 22/01/2004 - Quadriennio normativo 2002 - 2005 - comma 2	
Dichiarazione congiunta n. 14: Risorse dal bilancio previste per l'incremento stipendiale nelle singole posizioni di sviluppo in seguito all'applicazione della PEO	€ 33.599,80
Art. 33 CCNL 22/01/2004 - Quadriennio normativo 2002 - 2005 - comma 4	
Risorse dal bilancio previste per il finanziamento dell'indennità di comparto prevista dalla colonna (1) della Tabella D	€ 9.010,07
TOTALE TABELLA B	€ 80.837,45
RISORSE DECENTRATE STABILI	
TOTALE TABELLA A	€ 694.011,40
TOTALE TABELLA B	€ 80.837,45
TOTALE RISORSE STABILI	€ 774.848,85

Art. 4

Riduzione del fondo delle risorse decentrate stabili

Si precisa, altresì, che il fondo delle risorse stabili viene ridotto degli importi quantificati in base a specifiche disposizioni contrattuali di cui all'art. 7 del CCNL del 31/03/1999 e degli oneri utilizzati per il salario accessorio del personale ATA trasferito nei ruoli dello Stato con decorrenza 01/01/2000.

4

1. Riduzione del fondo delle risorse decentrate stabili per il trasferimento del personale ATA

In base ai pareri resi dal Dipartimento della Funzione Pubblica, a seguito trasferimento del personale ATA nei ruoli dello Stato a partire dal 01/01/2000, ai sensi dell'art. 8 della L. 3-5-1999, n. 124 e degli artt. 5 e 10 del DM 23-7-1999, n. 184, il fondo delle risorse stabili viene ridotto degli importi destinati al predetto personale in applicazione degli accordi sottoscritti con la CDI per l'anno 1999. Tale importo è quantificato nella misura di seguito descritta.

Tale importo è quantificato nella misura di seguito indicata.	€ 9.492,31
---	-------------------

2. Finanziamento di particolari profili professionali nel nuovo sistema di classificazione di cui all'art. 7 del CCNL del 31/03/1999

Ai sensi dell'art. 7, comma 4, del CCNL 31/03/1999, il personale dell'area di vigilanza inquadrato nella ex quinta qualifica funzionale è collocato, con decorrenza 1.1.1998, nella ex sesta qualifica funzionale e, con decorrenza dalla data di stipulazione del citato CCNL nella categoria C, con la attribuzione dei relativi trattamenti tabellari iniziali.

Ai sensi dell'art. 7, commi 3, del CCNL 31/03/1999 e il personale della ex prima e seconda qualifica funzionale è collocato, con decorrenza 1.1.1998, nella ex terza qualifica funzionale e, con decorrenza dalla data di stipulazione del predetto CCNL, nella categoria A, con la attribuzione dei relativi trattamenti tabellari iniziali.

Tale importo è quantificato nella misura di seguito indicata.	€ 20.900,73
---	--------------------

In ossequio alle succitate disposizioni, il fondo delle risorse stabili viene determinato in	€ 744.455,81
--	---------------------

Art. 5

Riduzione del fondo ex art. 1, comma 456, della legge 27/12/2013, n. 147

- In base a quanto disposto dall'art. 9, comma 2bis, del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, nel periodo dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014, nelle amministrazioni pubbliche l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed era, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.
- Il comma 456 dell'unico articolo della legge n. 147 del 27.12.2013, Legge di stabilità 2014, ha aggiunto al succitato comma 2bis dell'art. 9, una nuova disposizione in base alla quale a decorrere dal 1° gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al salario accessorio sono decurtate per un importo pari alle riduzioni operate per effetto della disciplina innanzi indicata.
- In base a quanto sopra indicato, nell'anno 2014 l'Ente ha apportato una riduzione al fondo per un importo di € 10.810,00, che rappresenta il valore massimo applicato sulla C.D.I. per tutto il periodo soggetto ai vincoli di cui all'art. 9, comma 2bis, del D.L. 78/2010.
- Pertanto, il fondo complessivo delle risorse decentrate stabili da utilizzare per la contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2016 viene illustrato nella seguente tabella.

Fondo rideterminato ex art. 1, comma 456, della legge n. 147/2013	
Fondo risorse decentrate anno 2016	€ 744.455,81
Riduzione ex art. 1 comma 456 della legge n. 147/2013	€ 10.810,00
Fondo risorse decentrate stabili	€ 733.645,81

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin.

Art. 6

**Revisione dei fondi delle risorse decentrate destinate alla C.D.I.
ex art. 4 del Decreto legge n. 16/2014, convertito nella legge n. 68/2014**

- Nell'ambito delle verifiche sul Conto annuale relativo all'esercizio finanziario per l'anno 2012, la Ragioneria Generale dello Stato formulava alcuni rilievi circa le modalità di costituzione del fondo delle risorse decentrate per gli anni precedenti. Sulla scorta delle osservazioni della RGS, si procedeva ad avviare apposita verifica, dalla quale scaturiva che l'Ente, a partire dalla sottoscrizione del CDI anno 2004, ha proceduto all'integrazione del fondo delle risorse decentrate stabili per un importo pari ad € 920.690,92, utilizzando un sistema di calcolo non conforme alle disposizioni contrattuali.
- Pertanto, a partire dall'anno 2013, l'Ente ha proceduto alla determinazione del fondo delle risorse decentrate nel rispetto delle indicazioni fornite dalla stessa RGS, che con nota prot. n. 38648 del 17/09/2014, rilasciava un apposito parere favorevole in merito alla predetta ricostruzione del fondo.
- Con la stessa nota la RGS indicava le modalità di recupero delle somme erroneamente inserite nel fondo delle risorse decentrate nel periodo dal 2004 al 2012, avvalendosi della disciplina introdotta dall'art. 4 del decreto legge n. 16/2014, convertito nella legge n. 68/2014.

4. Con DGM n. 53 del 04.03.2015, l'Amministrazione comunale ha stabilito di procedere in autotutela al recupero delle somme innanzi indicate, in un arco temporale di nove anni, attraverso una riduzione annua del fondo disponibile di un importo di € 102.299,00 con decorrenza dal 2015.
5. Con la stipula del CDI per l'anno 2014, sottoscritto in data 16/03/2015 si è proceduto, in ossequio alla richiamata DGM n. 53 del 04.03.2015, ad una prima riduzione delle risorse del fondo a titolo cautelativo per un importo di € 24.000,00 per recupero debito ex art. 4 del D.L. n. 16/2014.
5. Pertanto, il fondo delle risorse decentrate destinato alla C.D.I. per l'anno 2016, viene così determinato:

Costituzione del fondo risorse anno 2016		€ 733.645,81
Recupero somme art. 4 D.L. 16/2014	2° di 9 anni	€ 102.299,00
Fondo risorse destinate al finanziamento del CDI		€ 631.346,81

6. Tutto ciò premesso, le parti prendono atto che, a seguito della predetta riduzione, le somme ancora da recuperare ammontano ad € 692.092,92.

Art. 7

Costituzione del fondo delle risorse decentrate variabili per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 31 CCNL 22/01/2004

1. Il fondo delle "risorse decentrate stabili", come innanzi costituito, può essere incrementato delle "risorse decentrate variabili" ai sensi dell'art. 15 del CCNL 1.4.1999 e nel rispetto della disciplina indicata dal comma 3 dell'art. 31 del CCNL 22.01.2004, in base al quale lo stesso comprende tutte le risorse eventuali e variabili previste dai contratti nazionali vigenti.
2. In particolare, la prima parte del fondo relativo alla lettera b) dell'art. 5 del presente CDI per l'anno 2016, viene determinato attraverso la compilazione di n. 2 tabelle, che riportano in modo dettagliato i riferimenti contrattuali e legislativi che consentono l'integrazione delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata, così quantificate:

FONDO RISORSE VARIABILI - TABELLA C

Art. 15 CCNL 01/04/1999 - Quadriennio normativo 1998 – 2001 - Comma 1	Anno 2016
d) Risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, come integrato dall'art. 4, comma 4, del CCNL 05/10/2001	
> contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro	
> Convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenza e servizi aggiuntivi	
> Contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni verso terzi paganti, non connesse a garanzia dei diritti fondamentali - Contributi utenza per matrimoni civili cittadini stranieri - DGM N. 202 del 05/08/2016	€ 7.180,65
m) risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina del lavoro straordinario (comma 3, art.14)	€ 18.888,77
Comma 2	
Quota 1,2% del monte salari 1997	€ 65.271,89
Comma 5	
Risorse per l'istituzione di nuovi servizi o per l'implementazione dei servizi esistenti - Attivazione servizi anti Accattonaggio (DGM n. 181/2016 e nota prot. 37451/2016)	€ 15.900,00
Risorse per l'istituzione di nuovi servizi o per l'implementazione dei servizi esistenti - Finanziamento per implementazione servizio di pronta reperibilità	€ 25.000,00
Art. 17 CCNL 01.04.1999 – Comma 5	
Somme non utilizzate del fondo relativo all'anno precedente	€ 15.812,14
TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI	€ 148.053,45

3. La seconda parte del fondo delle risorse variabili per lo sviluppo delle risorse umane e della produttività, di cui alla tabella C, viene incrementata da eventuali risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione del personale, e prevede le fonti di finanziamento così specificate:

FONDO RISORSE VARIABILI - TABELLA D

FONDO LETTERA k – Art. 15 CCNL 01.04.1999	
--	--

risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione del personale	
> risorse previste dall'art. 92, comma 5, del Codice degli appalti pubblici, di cui al D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 (a valere per progettazioni avviate entro il 19/08/2014)	€ 90.748,50
> risorse previste dall'art. 93, comma 7, del Codice degli appalti pubblici, di cui al D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 (a valere per progettazioni avviate dal 19/08/2014 al 18/04/2016)	€ 0,00
> risorse previste dall'art. 113, comma 2, del Codice degli appalti pubblici, di cui al D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 (a valere per progettazioni avviate dopo il 19/04/2016)	€ 22.254,04
> 10% delle entrate per il condono edilizio in applicazione dell'art. 39 della L. n. 724/94	
> risorse previste per il recupero evasione ICI, di cui all'art. 59, comma 1, lettera p), del D.lgs. n. 446/97	€ 11.743,62
> Compensi professionali per sentenze favorevoli con compensazione di spesa previsti dall'art. 27 del CCNL 14.09.2000	€ 1.000,00
> Compensi professionali per sentenze favorevoli con compensazione di spesa previsti dall'art. 27 del CCNL 14.09.2000	€ 23.979,00
§ Quota parte del rimborso spese di notifica per l'Amministrazione finanziaria di cui all'art. 54 del CCNL 14.09.2000	
TOTALE RISORSE LETTERA k)	€ 149.725,16

PROSPETTO GENERALE

TOTALE NETTO RISORSE STABILI	€ 631.346,81
TOTALE NETTO RISORSE VARIABILI	€ 148.053,45
TOTALE RISORSE LETTERA k)	€ 149.725,16
FONDO COMPLESSIVO DELLE RISORSE DECENTRATE	€ 929.125,42

Art. 8

Riduzione del fondo ex art. 1, comma 236, della legge 28/12/2015, n. 208

- In ordine alla disposizione in esame, che prevede misure di contenimento delle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa per tutte le amministrazioni pubbliche, si rileva che a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.
- Con la Circolare n. 12 del 23 marzo 2016, il MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha fornito ulteriori direttive sulla corretta applicazione delle disposizioni in esame, con particolare riferimento alle indicazioni contenute nella scheda tematica I.3, dove si precisa che, per quanto concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio, la stessa "andrà operata, sulla base del confronto tra il valore medio del personale presente in servizio nell'anno di riferimento ed il valore medio dei presenti nell'anno 2015. In particolare, i presenti al 31/12 dell'anno di riferimento scaturiranno dalla consistenza iniziale del personale all'1/1 alla quale andranno dedotte le unità per le quali è programmata la cessazione ed aggiunte quelle assumibili in base alla normativa vigente (tra cui, ad esempio, quelle relative a facoltà assunzionali non esercitate e riferite ad annualità precedenti oggetto di proroga legislativa), salvo verifica finale dell'effettivo andamento".
- Atteso che la formulazione della nuova norma è sostanzialmente uguale a quella inserita nell'art. 9, comma 2bis, del decreto legge n. 78/2010 per il periodo 2011/2014, si ravvisa l'opportunità di procedere all'applicazione delle medesime regole definite nel tempo dalla Ragioneria Generale dello Stato con la circolare n. 12 del 15.04.2011 e con la circolare n. 16 del 02.05.2012, dalla Corte dei Conti a Sezioni Riunite, con la deliberazione n. 51 del 4.10.2011, per quanto attiene alle risorse da escludere dalla riduzione e dalla la Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti Puglia, che con la delibera n. 58 del 12.07.2011 ha precisato che anche le economie dell'anno precedente non sono soggette a riduzione.
- Sulla scorta delle indicazioni fornite con la predetta circolare n. 12/2011 si rileva che, per quanto riguarda l'individuazione delle risorse oggetto di tale disposizione, occorre fare riferimento a quelle destinate al fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa determinate sulla base della normativa contrattuale vigente del comparto e, quindi, con riferimento alle risorse stabili e variabili.
- Sulla scorta dei predetti orientamenti, è stato rielaborato il prospetto recante la costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili e variabili per l'anno 2015, al fine di avere dati omogenei da porre a confronto con gli importi del fondo per l'anno 2016, come di seguito si riporta:

Totale fondo risorse decentrate 2015	Voci da escludere	Fondo da considerare per la riduzione
€ 867.539,86	€ 68.489,37	€ 799.050,49

6. Il prospetto di seguito riportato descrive il fondo per la contrattazione decentrata integrativa costituito per l'anno 2016 con le stesse modalità rispetto al fondo costituito nell'anno 2015.

PROSPETTO GENERALE	ANNO 2016	A DETRARRE	Descrizione
FONDO STABILI	€ 631.346,81	€ 9.010,07	Tale voce riflette risorse del bilancio e non va imputata nel fondo
FONDO VARIABILI	€ 148.053,45	€ 15.812,14	Economie fondo anno 2015 art. 17, comma 5
		€ 18.888,77	Economie straordinario anno 2015 art. 17, lettera m)
		€ 7.180,65	Risorse art. 43 della legge n. 449/97
FONDO LETTERA K)	€ 149.725,16	€ 113.002,54	Risorse art. 93, comma 7, del D.Lgs n. 163/2006
		€ 23.979,00	Risorse art. 27 CCNL 14/09/2000, incentivi avvocatura
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2014	€ 929.125,42	€ 187.873,17	€ 741.252,25

7. In relazione all'obbligo circa il rispetto della riduzione della spesa, si rileva che la proposta di costituzione rispetta il dettato legislativo, in quanto il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2016, costituito dalle risorse stabili e dalle risorse variabili, escluse le somme da non considerare, risulta inferiore a quella utilizzata nel 2015.

8. Rispetto al secondo vincolo da verificare, in ordine alla riduzione del fondo in misura proporzionale alla riduzione del personale, la riduzione del fondo avviene per un importo pari alla variazione percentuale della semisomma relativa al personale in servizio nell'anno 2016 rispetto all'anno 2015.

Totale fondo risorse decentrate anno 2015	€ 799.050,49
Dipendenti in servizio al 01/01/2015	134
Dipendenti in servizio al 31/12/2015	130
Dipendenti in servizio al 01/01/2016	128
Dipendenti in servizio al 31/12/2016	124
Media Dipendenti in servizio anno 2015	132
Media Dipendenti in servizio anno 2016	126
Variazione percentuale	4,55%
Riduzione ex art. 1, comma 136, della legge n. 208/2015	€ 36.320,48
Verifica congruenza fondo 2016	€ 762.730,01

9. Dopo l'applicazione dei criteri innanzi descritti, si rileva che il fondo costituito per l'anno 2016 non deve essere ridotto in quanto lo stesso risulta inferiore all'importo teorico scaturente dalla riduzione calcolata sulla variazione della media del personale in servizio negli anni presi a riferimento.

10. In conclusione, il fondo delle risorse decentrate da utilizzare per la C.D.I. anno 2016, comprensivo delle somme non soggette a riduzione, è determinato in un importo di

€ 929.125,42

TITOLO III – UTILIZZO DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE

Art. 9

Utilizzo del fondo delle "risorse decentrate stabili"

Prioritariamente le parti concordano sulla necessità di individuare le risorse occorrenti al finanziamento degli istituti che hanno la caratteristica della certezza e della stabilità nel tempo, come prescritto dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004. Tali risorse vengono prelevate dal fondo specifico relativo alle "risorse decentrate stabili", così come di seguito determinate.

1. Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali già effettuate a tutto il 31.12.2014 – Art. 17, comma 2 - lettera b), del CCNL 01.04.1999.

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del CCNL del 22.01.2004, le risorse economiche già destinate alla progressione orizzontale all'interno della categoria sono interamente a carico del fondo "risorse stabili". Per tale destinazione viene istituito un fondo per le progressioni orizzontali ai sensi dell'art. 17, comma 2 - lett. b), del CCNL del 1.4.1999. Tale fondo definisce la capienza economica delle progressioni orizzontali già effettuate al 31.12.2014.

Gli importi utilizzati per le progressioni orizzontali vengono riacquisiti nel fondo in parola nel caso di: cessazioni dal servizio, progressioni verticali o reinquadramenti comunque determinati del personale interessato. Le relative risorse risultano disponibili per le finalità contenute nei successivi articoli.

Si precisa, inoltre, che gli importi destinati alle progressioni orizzontali sono a carico del fondo in relazione al loro costo originario. Infatti, nel predetto fondo confluiscono le somme relative agli incrementi stipendiali previsti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali relativamente alle singole posizioni di sviluppo più elevate riconosciute al personale, come illustrato dalla dichiarazione congiunta n. 14 del CCNL 22.01.2004. Tali importi sono finanziati con le risorse nazionali del CCNL medesimo e quindi a carico del bilancio dell'Ente.

Da quanto sopra enunciato le risorse complessive risultanti, destinate al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali per l'anno 2016, ammontano a complessive

€ 287.073,63

2. Costituzione fondo da prelevare dalle risorse stabili per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali da effettuare nell'anno 2016 – Art. 17, comma 2 - lettera b), del CCNL 01.04.1999.

In base alle disposizioni dettate dall'art. 9, comma 21, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge n. 122/2010, le amministrazioni locali non potevano dar luogo a progressioni economiche orizzontali con effetti economici a decorrere dal 1 gennaio 2010 per il personale di cui all'art. 3 del D.lgs. n. 165/2001 e per il personale contrattualizzato.

Il comma 256 della legge n. 190 del 23.12.2014 ha confermato il blocco delle progressioni di carriera esclusivamente per il personale di cui all'art. 3 del D.lgs. n. 165/2001 e per il personale di cui alla legge n. 27 del 19.02.1981. Pertanto, per il personale contrattualizzato e, cioè, anche per il personale degli Enti Locali deve ritenersi abrogato il blocco delle progressioni economiche orizzontali.

Atteso che nell'ultimo quadriennio nell'Ente non sono state effettuate progressioni economiche orizzontali, le parti concordano nel procedere al finanziamento della progressione economica orizzontale per l'anno 2016 nella misura del 51% dei dipendenti in possesso dei requisiti per accedere a tale istituto contrattuale. Inoltre le parti concordano che la percentuale del 51% venga applicata anche all'interno di ciascuna categoria contrattuale (D,C e B), fatta eccezione per la categoria A, dove, essendo presente un solo dipendente avente diritto, si applica conseguentemente la percentuale del 100% e che in caso di parità di punteggio sia preferito il più anziano di servizio complessivamente inteso e, in caso di ulteriore parità il più anziano anagraficamente.

Con la costituzione del predetto fondo vengono determinate le progressioni dell'anno con le limitazioni previste dai contratti nazionali vigenti. In particolare, si precisa che per il riconoscimento del diritto alla partecipazione della selezione per la progressione orizzontale, il dipendente deve essere in possesso del requisito minimo di permanenza nella posizione in godimento pari a ventiquattro mesi.

Da quanto sopra enunciato, le risorse complessive risultanti dai calcoli relativamente alle posizioni economiche del personale avente diritto da destinare al finanziamento delle progressioni orizzontali per l'anno 2016 sono quantificate in un importo pari ad

€ 30.100,00

L'attribuzione della posizione economica superiore a quella in godimento avviene a seguito espletamento della procedura di valutazione, come disciplinata dal vigente Regolamento sul sistema permanente di valutazione.

3. Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per l'area delle posizioni organizzative – Art. 17, comma 2 - lettera c), del CCNL 01.04.1999.

In base a quanto previsto dall'art. 8 e 9 del CCNL 31.03.1999, gli Enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, con assunzione di prodotto e di risultato. Gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferite dai dirigenti con atto scritto e motivato esclusivamente a dipendenti di categoria "D" e possono essere rinnovati con le medesime formalità.

Il trattamento economico accessorio del personale incaricato di posizione organizzativa è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato, nella misura prevista dall'art. 10 del succitato CCNL. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto nazionale di lavoro, compreso i compensi per il lavoro straordinario.

La contrattazione decentrata integrativa procede annualmente alla costituzione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, prelevando le relative risorse dal fondo delle risorse stabili, come precisato dalla dichiarazione congiunta n. 19 allegata al CCNL del 22.01.2004.

Per l'anno 2016 le parti concordano nel destinare al fondo in esame un importo di

€ 84.800,00

4. Finanziamento degli incarichi di alta professionalità. - Art. 10 del CCNL 22.01.2004.

A partire dall'anno 2004, nella costituzione del fondo sono state previste le somme destinate alla valorizzazione delle alte professionalità del personale della categoria D mediante il conferimento di incarichi a termine nell'ambito della disciplina dell'art. 8, comma 1, lettera b) e c) del CCNL del 31.03.1999, come modificati dall'art. 10 del CCNL del 22.01.2004, e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 9, 10 e 11 del medesimo contratto.

Le risorse relative all'incremento dello 0,20% del monte salari anno 2001, pari ad € 9.301,47, sono espressamente destinate al finanziamento delle posizioni delle alte professionalità.

In caso di esigenze organizzative correlate all'implementazione di servizi fondamentali per l'Ente, le predette risorse sono integrate con somme prelevate dalle risorse stabili e rese disponibili in sede di Delegazione trattante.

Per l'anno 2016 le parti concordano nel destinare al fondo in esame un importo di

€ 24.100,00

4. Finanziamento delle indennità per il personale educativo degli asili nido - Art. 31 del CCNL 14/09/2000.

In base a quanto previsto dall'art.37, comma1, lett. c) del CCNL del 6.7.1995, al personale educativo degli asili nido è corrisposta l'indennità professionale di € 464,81 annue lorde. Allo stesso personale compete altresì, a decorrere dal 31.12.1999, un' indennità di € 61,97 mensili lorde, per 10 mesi di anno scolastico, come stabilito dall'art. 31, comma 7 - secondo periodo, del CCNL 14/09/2000.

L'art. 6 del CCNL del 5/10/2001 ha previsto un incremento dell'indennità professionale di € 340,86.

Le risorse relative al finanziamento delle indennità sono prelevate dal fondo delle risorse decentrate stabili costituito ai sensi dell'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999.

Per l'anno 2016 le risorse da destinare al finanziamento delle indennità in esame sono quantificate in un

importo di € 619,80

3. Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di comparto per l'anno 2016. - Art. 33, comma 4, del CCNL 22.01.2004.

Parte delle risorse stabili sono destinate alla corresponsione dell'indennità di comparto secondo la disciplina dell'art. 33 e per gli importi indicati nella colonna 2 e nella colonna 3 della tabella D del CCNL del 22.01.2004.

Le risorse nelle misure indicate nella colonna (1) della Tab. D vanno imputate a carico del bilancio dell'Ente e, pertanto, non vanno considerate ai fini della costituzione del fondo.

Tali somme, per l'esercizio finanziario in corso, sono state quantificate in

€ 9.010,07

Per l'anno 2016 le risorse stabili destinate al finanziamento dell'intera quota dell'indennità di comparto, di cui alla colonna 4 della succitata Tabella D ammontano ad € 65.211,45

A seguito cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa del personale interessato, le quote dell'indennità di comparto sono riacquisite nelle disponibilità del fondo.

RIEPILOGO GENERALE

Fondo destinato al finanziamento degli istituti contrattuali	€ 929.125,42
Finanziamento degli istituti stabili	€ 491.904,88
Fondo complessivo risorse decentrate 2016	€ 437.220,54
Fondo destinato al finanziamento degli istituti correlati all'incentivazione di specifiche attività e prestazioni di cui alla lettera k) del CCNL 01/04/1999	€ 149.725,16
Fondo destinato al finanziamento della produttività e miglioramento dei servizi, nonché agli istituti correlati all'organizzazione del lavoro	€ 287.495,38

ART. 10

Utilizzo del fondo delle "Risorse decentrate variabili"

1. Dalla quota complessiva del fondo delle risorse stabili, pari a € 929.125,42 viene effettuata la decurtazione delle risorse necessarie al finanziamento delle "risorse decentrate stabili" sopra indicate.
2. Il fondo complessivo delle "risorse decentrate variabili", pari ad € 437.220,54 sarà utilizzato per il finanziamento di tutti gli istituti che abbiano le caratteristiche tipiche del salario accessorio e quindi con contenuti di variabilità e di eventualità nel tempo in base alla disciplina concordata nel vigente CCDI.

3. Le parti concordano sulla distribuzione delle risorse disponibili, in base al seguente prospetto:

UTILIZZO DEL FONDO "RISORSE DECENTRATE VARIABILI" - TABELLA F

RIFERIMENTI NORMATIVI	Anno 2016
Art. 17 CCNL 1.4.1999 – comma 2	
lettera a): Compensi correlati ad effettivi incrementi della produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi	
Incentivazione della produttività ed il miglioramento dei servizi correlata al raggiungimento degli obiettivi predefiniti nel PEG e/o nel Piano degli obiettivi	€ 117.814,73
Piano di lavoro finalizzato all'istituzione del servizio per la celebrazione dei matrimoni civili - DGM n. 202 del 05/08/2016	€ 7.180,65
Piano di lavoro per l'istituzione di nuovi servizi o per l'implementazione dei servizi esistenti - Attivazione servizi anti Accattonaggio (DGM n. 181/2016 e nota prot. 37451/2016)	€ 15.900,00
lettera d): Fondo per il finanziamento degli istituti legati all'organizzazione del lavoro	
indennità di turno	€ 62.000,00
indennità di rischio	€ 5.100,00
reperibilità	€ 25.000,00
maneggio valori	€ 5.000,00
Indennità per orario festivo, notturno e festivo/notturno	
lettera e): Fondo per indennità di funzioni svolte in condizioni disagiate per il personale di categoria A, B e C	€ 8.000,00
lettera f): fondo per remunerare compiti che comportano specifiche responsabilità per il personale di categoria D e C,	€ 41.500,00
Lettera i): fondo per compensare prestazioni di lavoro al personale delle categorie D, C e B, ai quali sono stati attribuiti specifiche funzioni di responsabilità	
TOTALE	€ 287.495,38

UTILIZZO DEL FONDO RISORSE ART. 15, LETTERA "K" - TABELLA G

RISORSE Art. 17 CCNL 1.4.1999 – comma 2 - Lettera g)	Anno 2016
Lettera g): fondo per incentivare specifiche attività e prestazioni correlate all'utilizzo delle risorse indicate all'art. 15, comma 1 - lettera k), del CCNL del 1.4.1999:	
> risorse previste dall'art. 92, comma 5, del Codice degli appalti pubblici, di cui al D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 (a valere per progettazioni avviate entro il 19/08/2014)	€ 90.748,50
> risorse previste dall'art. 93, comma 7, del Codice degli appalti pubblici, di cui al D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 (a valere per progettazioni avviate dal 19/08/2014 al 18/04/2016)	€ 0,00
> risorse previste dall'art. 113, comma 2, del Codice degli appalti pubblici, di cui al D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 (a valere per progettazioni avviate dopo il 19/04/2016)	€ 22.254,04
> risorse previste per il recupero evasione ICI, di cui all'art. 59, comma 1, lettera p), del D.lgs. n. 446/97	€ 11.743,62
> Compensi professionali per sentenze favorevoli con compensazione di spesa previsti dall'art. 27 del CCNL 14.09.2000	€ 1.000,00
> Compensi professionali per sentenze favorevoli con compensazione di spesa previsti dall'art. 27 del CCNL 14.09.2000	€ 23.979,00
TOTALE	€ 149.725,16

ART. 11

Criteria e modalità per l'utilizzo del fondo relativo alle "risorse decentrate variabili"

1. Turno:

Il turno può essere attuato in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero con durata pari o superiore a 10 ore e consiste in una effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere.

Ai fini della corresponsione della relativa indennità, le prestazioni lavorative devono essere distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicinata dei turni effettuati in orario antimeridiano e pomeridiano.

10

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

L'indennità di turno ricomprende anche il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro ed è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno.

Elenco profili:

- ▷ Istruttori direttivi area vigilanza n. 3;
- ▷ Agenti di Polizia locale n. 19 unità;
- ▷ Operatori addetti parcheggi n. 4 unità;
- ▷ Operatore addetto alla segnaletica n. 1 unità;

Risorse necessarie Totale € 62.000,00

M

2. Reperibilità

Il servizio di reperibilità viene istituito per far fronte ad interventi urgenti ed inderogabili nell'ottica di un efficiente servizio alla collettività, con riferimento ai seguenti servizi.

Elenco profili:		
Agente di Polizia Locale	max n. 5 unità	tutti i giorni in orario non coperto dal servizio
Istruttore tecnico	n. 1 unità	nei giorni dal venerdì al lunedì in orario non coperto dal servizio
Servizio CED	n. 1 unità	nei giorni in cui non si effettua il rientro pomeridiano e il sabato e la domenica dalle
Ufficiale di Stato Civile	n. 1 unità	il sabato, la domenica e i festivi infrasettimanali per 6 ore al giorno

L'indennità di reperibilità, in applicazione della disciplina dell'art. 23 del CCNL 14.09.00 come integrata dall'art. 11 del CCNL del 5.10.2001, è:

- a) corrisposta in relazione alle esigenze di pronto intervento dell'ente non differibili e riferite a servizi individuati;
- b) quantificata in € 10,32 lordi per 12 ore al giorno. Tale importo è raddoppiato (€ 20,65) in caso di reperibilità cadente in giornata festiva anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato;
- c) non può essere superiore a 6 periodi al mese per dipendente;
- d) non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato e per le ore di effettiva chiamata, che saranno remunerate come lavoro straordinario o con equivalente riposo compensativo;
- e) il dipendente, di norma, deve raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti.

Risorse necessarie Totale € 25.000,00

M

3. Maneggio valori

Si riconosce tale indennità al personale adibito, in via continuativa, a servizi che comportino maneggio di valori, nei limiti fissati dal contratto di indennità giornaliera pari ad € (da 0,52 a 1,55 €/giorno). Tale indennità è assegnata solo nei giorni di effettiva presenza in servizio degli aventi diritto.

La quota giornaliera è fissata dal vigente CCDI del 21/10/2014 ed è determinata in rapporto al valore complessivo delle risorse gestite dai singoli servizi.

Elenco profili:

- ▷ Economo
- ▷ Servizi demografici
- ▷ Ufficio contratti
- ▷ Servizio Parcheggio
- ▷ Servizio riscossione polizia Municipale
- ▷ Ufficio Patrimonio

Risorse necessarie Totale € 5.000,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

4. Rischio

L'indennità di rischio, in applicazione della disciplina prevista dall'art. 37 del CCNL del 19.09.2000, è corrisposta al personale che svolge prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute, come elencati nella scheda illustrativa allegata al CCDI di parte normativa del 21/10/2014.

L'individuazione del personale avente diritto all'indennità è di competenza del Dirigente responsabile del personale, su proposta del Dirigente del dipartimento cui il dipendente è assegnato.

[Handwritten signature]

Ai dipendenti aventi diritto compete una indennità mensile di € 30,00 (360,00 annue) (art. 41 CCNL del 22.1.2004). Tale indennità compete solo per il periodo di effettiva esposizione al rischio.

Risorse necessarie Totale € 5.100,00

5. Indennità per orario notturno, festivo e/o orario festivo/notturno

Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del CCNL 14/09/2000, la prestazione lavorativa, anche in assenza di rotazione per turno, svolta in orario ordinario notturno e festivo dà diritto ad una maggiorazione della retribuzione oraria nella misura del 20%; nel caso di lavoro ordinario festivo-notturno la maggiorazione dovuta è del 30%.

L'indennità è riconosciuta al personale che svolge parte della prestazione lavorativa con tale articolazione oraria.

Risorse necessarie Totale € 0,00

6. Disagio

La definizione di disagio ricomprende in termini generali una condizione del tutto peculiare della prestazione lavorativa, che non può coincidere di norma con le ordinarie prestazioni da rendere secondo ruolo, mansioni e profilo di inquadramento, ravvisandosi in un numero limitato di beneficiari.

L'indennità di disagio non è cumulabile con l'indennità di rischio in quanto la condizione di rischio è considerata come una fattispecie tipica della più ampia condizione di disagio.

Si concorda nel determinare l'indennità di disagio in un importo mensile di € 28,00 (€ 336,00 annue). Tale indennità è liquidata in relazione ai giorni di effettiva esposizione al disagio.

L'individuazione del personale avente diritto all'indennità è di competenza del Dirigente, il quale dovrà attestare l'effettiva assegnazione ad attività comportanti disagio, nel rispetto dei criteri definiti nella scheda illustrativa allegata al CCDI di parte normativa del 21/10/2014.

Risorse necessarie Totale € 8.000,00

7. Particolari e specifiche Responsabilità

A partire dal modello organizzativo adottato dall'Ente le parti individuano nelle disposizioni di organizzazione del Dirigente l'atto di affidamento delle specifiche responsabilità al personale della categoria D e C che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative secondo la disciplina degli artt. 8, 9 e 10 del CCNL 31/3/99.

L'indennità di responsabilità viene attribuita ai dipendenti interessati dal Dirigente con atto formale motivato, da emanarsi di norma entro il mese di gennaio, dalla quale risulta il possesso dei requisiti determinati e le particolari responsabilità attribuite durante l'anno di riferimento.

Il compenso per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità di cui all'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL dell'1.4.1999 viene attribuito al personale di categoria D e C, esclusivamente quando l'attività ricoperta, pur essendo ricompresa nella declaratoria di cui all'allegato A) del CCNL 31.3.99, assume caratteristiche di complessità, responsabilità e autonomia particolare e specifica ovvero unica.

L'attribuzione della specifica indennità segue i criteri stabiliti con la scheda allegato C al contratto parte normativa sottoscritto il 27/06/2008.

In sede di verifica annuale delle risorse disponibili, la Delegazione trattante individua gli importi necessari per il finanziamento delle specifiche responsabilità, che potrà essere soggetta a revisioni ed integrazioni concordate tra le parti.

Risorse necessarie Totale € 41.500,00

8. Particolari Posizioni di responsabilità

E' l'indennità finalizzata a compensare specifiche funzioni di responsabilità del personale delle categorie D, C e B attribuite con atto formale degli Enti, di cui all'art. 17, comma 2, lett. i) del CCNL dell'1.4.1999, determina in una quota pari ad € 25 mensili su dodici mensilità. Detta indennità è corrisposta alle qualifiche individuate al citato articolo come modificato dall'art. 36 del CCNL del 22.1.2004.

Risorse necessarie Totale € 0,00

9. Produttività Individuale e Collettiva ex art. 37 del CCNL 22.01.2004.

Il fondo correlato alla corresponsione di effettivi incrementi della produttività e al miglioramento dei servizi, di cui all'art. 17, comma 2 - lettera a) - del CCNL del 1.4.1999, così come previsto dall'art. 40, comma 3bis, del D.lgs. n. 165/2001 assume parte rilevante rispetto al fondo disponibile, e, pertanto, ammonta ad

€ 117.814,73 e viene utilizzato nel rispetto della seguente disciplina:

- a) Le risorse destinate alla produttività e al miglioramento dei servizi sono destinate alla produttività individuale e/o di gruppo, correlata alla valutazione delle prestazioni dei singoli, delle strutture in cui operano e dell'intero ente e finalizzata a valorizzare la partecipazione, il contributo al miglioramento organizzativo e il conseguimento di livelli più elevati di efficienza ed efficacia.
- b) Per l'attuazione dell'istituto della produttività si rinvia alla disciplina inserita nell'allegato al CCDI 02/12/2003 rubricato "Criteri generali per l'erogazione dei compensi legati alla produttività e al miglioramento dei servizi con metodologia di valutazione".
- c) La corresponsione degli incentivi avviene in base a progetti di miglioramento/sviluppo, piani di attività anche pluriennali e altre iniziative proposte dai Dirigenti, basati sugli strumenti programmatici dell'Ente, che per gli Enti locali è un chiaro riferimento al PEG e/o al Piano degli Obiettivi, documenti nei quali vengono specificati gli obiettivi da raggiungere ed i programmi da attuare nell'anno definiti dagli organi di governo.
- d) Nel rispetto dei criteri fissati dal succitato regolamento recante il sistema permanente di valutazione, le risorse disponibili vengono assegnate ai vari dipartimenti in proporzione al numero dei dipendenti assegnati allo stesso ed alle rispettive categorie di inquadramento, secondo il prospetto di seguito riportato:

DIPARTIMENTO	PERSONALE IN DOTAZIONE	IMPORTI ASSEGNATI
IN STAFF AL SEGRETARIO GENERALE	14	13.578,91
1° DIPARTIMENTO	19	18.893,53
1° Dipartimento Gestione Dirigente F.D.	26	25.892,74
2° DIPARTIMENTO	41	39.923,03
3° DIPARTIMENTO	15	14.182,27
4° DIPARTIMENTO	5	5.344,25
TOTALE	120	117.814,73

e) Per quanto concerne l'espletamento dei progetti finalizzati, quali:

- > istituzione servizi antiaccontaggio, € 15.900,00
- > istituzione del servizio per i matrimoni civili, viene destinata una quota complessiva pari ad € 7.180,65

f) La corresponsione degli incentivi è legata alla valutazione individuale, effettuata sulla base del sistema di valutazione definito nell'Ente. Nell'ambito delle risorse assegnate a ciascun settore, il responsabile con posizione organizzativa, utilizzando le schede di valutazione, provvederà a valutare il personale dipendente appartenente al proprio settore;

g) L'erogazione degli incentivi è subordinata alla verifica dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi ed il collegamento con miglioramenti apprezzabili rispetto agli esiti delle attività ordinariamente svolte. Il Nucleo di valutazione certificherà al termine dell'esercizio in corso il grado di realizzazione complessivo degli obiettivi;

h) In caso di valutazione negativa e avuto riguardo alle garanzie di riesame contenute nel sistema di valutazione, i dipendenti interessati non hanno diritto ad alcuna attribuzione di compensi. Ogni dipendente può attivare una richiesta di riesame della valutazione con le modalità e tempi stabiliti nel sistema permanente di valutazione.

10. Produttività individuale ex art. 17, comma 2 – lettera g) – del CCNL del 1.4.1999.

Il fondo correlato alla corresponsione di effettivi incrementi della produttività e del miglioramento dei servizi di cui all'art. 17, comma 2 – lettera g) – del CCNL del 1.4.1999, per un importo pari ad € 149.725,16 e viene utilizzato nel rispetto della disciplina di seguito descritta.

Il Responsabile del settore competente predisporrà appositi piani di attività annuali o pluriennali individuando gli obiettivi da conseguire, la soglia minima del raggiungimento dei risultati, da cui scaturisce l'erogazione dell'incentivo individuale, e le responsabilità da assegnare. Il progetto potrà prevedere anche step di verifica ed eventuale regolamentazione in itinere.

Le risorse destinate alla produttività sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia e di qualità dei servizi, pertanto deve essere individuato il personale in possesso delle specifiche professionalità richieste per le particolari attività assegnate ai servizi interessati e che contribuiscono effettivamente all'incremento di risorse finanziarie nel fondo delle risorse decentrate.

Si precisa che, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 3, comma 29, della legge n. 350/2003, le quote previste per la corresponsione dei compensi per l'incentivazione della produttività collegate alle risorse previste dall'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016, alle risorse previste per il recupero evasione ICI, di cui all'art. 59, comma 1, lettera p), del D.lgs. n. 446/97 e dell'art. 27 del CCNL 14/09/2000, devono prevedere anche gli oneri a carico dell'ente.

1. Le disposizioni contenute nel presente contratto integrativo conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione fatto salvo quanto disposto nel precedente articolo 2.
2. Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo decentrato integrativo in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti e al CCDI di parte normativa sottoscritto il
3. Copia del presente contratto viene trasmesso all'ARAN e pubblicato permanentemente sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposito link "Amministrazione Trasparente".